



CITTA' DI ARONA

# REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE E CICLO BIKE A PEDALATA ASSISTITA

**Art. 1 Oggetto e finalità**

**Art. 2 Definizioni**

**Art. 3 Oggetto dell'incentivo**

**Art. 4 Beneficiari, oggetto, spesa ammissibile e ammontare dell'incentivo**

**Art. 5 Presentazione delle domande**

**Art. 6 Procedimento e istruttoria delle domande**

**Art. 7 Concessione e liquidazione dei contributi**

**Art. 8 Controlli e divieto di alienazione**

**Art. 9 Annullamento e revoca del provvedimento di concessione**

**Art. 10 Rinvio**

**Art. 1**  
**(Oggetto e finalità)**

Il presente regolamento disciplina il procedimento per la concessione e l'erogazione di contributi (di seguito, incentivi) destinati all'acquisto di biciclette elettriche e *ciclo bike* a pedalata assistita, al fine di promuovere lo sviluppo di nuove strategie per un trasporto sostenibile sul territorio comunale e in particolare il miglioramento della vivibilità e della fruibilità dell'area urbana, in un'ottica di tutela dell'ambiente e di sviluppo economico eco-compatibile.

**Art. 2**  
**(Definizioni)**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) *bicicletta a pedalata assistita* la bicicletta dotata di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h, o prima se il ciclista smette di pedalare, che abbia le caratteristiche di cui all'art. 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- b) "*Cargo bike*" a pedalata assistita il velocipede con forma e dimensioni eccedenti quelle delle biciclette, attrezzato per la consegna e il trasporto di merci o persone; il velocipede deve avere, imprescindibilmente, le caratteristiche indicate ai commi 1 e 2 dell'art. 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

**Art. 3**  
**(Oggetto dell'incentivo)**

1. Oggetto dell'incentivo è, esclusivamente, l'acquisto di biciclette o *cargo bike* a pedalata assistita; l'incentivo è erogabile esclusivamente per veicoli nuovi di fabbrica, acquistati con documentazione fiscale italiana.
2. L'incentivo è riconosciuto sul prezzo finale comprensivo di IVA e, ai fini del calcolo dell'incentivo, non sono riconosciute eventuali spese di spedizione e trasporto, o spese per accessori e relativa IVA.
3. Le risorse destinate all'erogazione degli incentivi devono essere finanziate esclusivamente con entrate a destinazione vincolata derivanti da proventi incassati dall'ente a seguito e per effetto dell'applicazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale o mobilità ciclabile.

**Art. 4**  
**(Beneficiari, oggetto, spesa ammissibile e ammontare dell'incentivo)**

1. Sono beneficiari degli incentivi di cui al presente regolamento:
  - a) le persone fisiche maggiorenni, residenti nel comune di Arona, alla data di presentazione della domanda;
  - b) le associazioni non lucrative aventi la propria sede legale nel comune di Arona, alla data di presentazione della domanda.
2. L'entità dell'incentivo è fissata nel cinquanta per cento (50%) del costo della bicicletta o *cargo bike* a pedalata assistita, fino ad un massimo erogabile di euro 500,00 per l'acquisto di una bicicletta a pedalata assistita e di euro 800,00 per l'acquisto di una *cargo bike* a pedalata assistita.
3. L'amministrazione comunale può disporre la riduzione dell'entità massima dell'incentivo erogabile, sulla base di criteri che tengano conto della capacità reddituale e patrimoniale del beneficiario.
4. In nessun caso, l'incentivo concesso può superare il cinquanta per cento (50%) della spesa sostenuta per l'acquisto della bicicletta o *cargo bike* a pedalata assistita.
5. Non è ammissibile la concessione di più di un incentivo a favore del medesimo beneficiario né per la medesima bicicletta elettrica o *cargo bike* a pedalata assistita.
6. Non è ammissibile la concessione dell'incentivo a favore di persone giuridiche, imprese individuali e familiari, società di capitali e di persone, soggetti titolari di partita IVA, nonché a favore di persone fisiche che

siano legali rappresentanti o titolari di imprese rivenditrici di biciclette e *cargo bike* a pedalata assistita o di persone fisiche che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento dei tributi comunali.

7. Non è ammissibile la concessione dell'incentivo per biciclette e *cargo bike* a pedalata assistita che non siano conformi alla normativa vigente in materia d'omologazione e circolazione su strada, dettata dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

## Art. 5

### (Presentazione delle domande)

1. La domanda di incentivo è presentata al protocollo dell'ente a partire dal termine iniziale di presentazione stabilito da apposito avviso da pubblicare all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, e sino al termine finale di presentazione delle domande stabilito dal medesimo avviso.

2. La domanda di incentivo è presentata in conformità alla vigente normativa in materia di istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione ed è sottoscritta dalla persona fisica richiedente o dal legale rappresentante dell'associazione non lucrativa.

3. Alla domanda di incentivo è allegata copia della fattura oppure della ricevuta o dello scontrino fiscale e di eventuale ulteriore documentazione rilasciati dal venditore attestanti l'acquisto e il pagamento del prezzo della bicicletta elettrica o della *cargo bike* a pedalata assistita da parte del beneficiario, con evidenziati il numero di telaio, la marca e il modello.

4. La domanda di incentivo è presentata:

*a mani*, presso l'ufficio protocollo dell'ente; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede il timbro di ricezione al protocollo comunale;

*a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento*; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede il timbro postale, purché la domanda sia pervenuta entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione;

*mediante posta elettronica certificata (PEC)* all'indirizzo di PEC indicato nell'avviso pubblico; in tale caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede l'attestazione di ricezione della PEC da parte del Comune rilasciata dal gestore del sistema di PEC.

5. Sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia al richiedente:

- le domande presentate al di fuori dei termini indicati nell'avviso pubblico di cui al comma 1;
- le domande presentate dalla medesima persona fisica richiedente, successivamente alla prima ritenuta ammissibile;
- le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dal comma 5;
- le domande inviate ad indirizzo PEC diverso da quello comunicato nell'avviso pubblico di cui al comma 1.

6. Non saranno ritenute valide le domande di incentivo nel caso in cui:

- l'acquisto è stato effettuato da soggetti diversi da quelli indicati nei documenti fiscali di acquisto;
- l'acquisto concerne veicoli diversi da quelli indicati nell'art. 2 del presente regolamento;
- la fattura/ricevuta fiscale non è regolare o non è stata quietanzata.
- manca l'eventuale ulteriore documentazione richiesta, nell'avviso pubblico, dall'amministrazione comunale.

## Art. 6

### (Procedimento e istruttoria delle domande)

1. Il competente ufficio comunale svolge l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso all'incentivo, nonché la completezza e la regolarità della domanda.
2. Il competente ufficio comunale procede all'istruttoria delle domande di incentivo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie all'uopo stanziato dall'amministrazione comunale sul bilancio di previsione.
3. Nell'avviso pubblico deve essere indicato, in ogni caso:
  - a) il responsabile del procedimento;
  - c) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;
  - d) il termine per la concessione dell'incentivo;
  - e) gli obblighi del beneficiario;
  - f) i casi di annullamento e revoca del provvedimento di concessione previsti dall'art. 9 del presente regolamento.
4. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il competente ufficio comunale ne dà comunicazione all'interessato assegnando un congruo termine per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
5. Nel caso in cui la domanda di incentivo sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 4 non siano pervenute entro il termine fissato, la domanda medesima è archiviata d'ufficio e dell'archiviazione è data comunicazione al soggetto richiedente; in pendenza del termine fissato per l'integrazione, i termini previsti dall'art. 7 sono sospesi.

#### **Art. 7**

##### **(Concessione e liquidazione degli incentivi)**

1. A conclusione dell'istruttoria, l'incentivo è concesso dal Comune entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, nei limiti delle risorse disponibili, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
2. La liquidazione dell'incentivo concesso è effettuata entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda direttamente sul conto corrente bancario o postale del beneficiario.

#### **Art. 8**

##### **(Controlli e divieto di alienazione)**

1. Il Comune può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione all'incentivo concesso allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte dal beneficiario.
2. Il beneficiario dell'incentivo è tenuto a usare e detenere la bicicletta o la *cargo bike* a pedalata assistita acquistata con l'incentivo per un periodo di almeno due anni dall'acquisto e, pertanto, a non alienarla, a qualsiasi titolo, a terzi per il medesimo periodo di tempo. Il Comune ha la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, e può chiedere di visionare il veicolo presso i propri uffici o presso officine all'uopo individuate.

#### **Art. 9**

##### **(Annullamento e revoca del provvedimento di concessione)**

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario oppure in caso di violazione del divieto di alienazione di cui all'art. 8, comma 2, del presente regolamento.

**3.** Il competente ufficio comunale comunica tempestivamente al beneficiario l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione.

**4.** La revoca o l'annullamento dell'incentivo comporta la restituzione delle somme erogate con applicazione degli interessi dalla data di erogazione, calcolati in base al tasso legale d'interesse.

#### **Art. 10**

##### **(Rinvio)**

**1.** Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di cui legge e le disposizioni del regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici, adottato ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

**2.** Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.